

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - taxa di occupazione spazi ed aree pubbliche - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2179 del 30/01/2020 (Rv. 656779 - 01)

Presupposto impositivo - Occupazione di spazi ed aree del demanio o del patrimonio indisponibile di comuni e province - Unicità del soggetto occupante - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo è rappresentato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura (anche senza titolo), di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, tali da comportare l'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, non assumendo rilevanza l'unicità del soggetto che, in virtù di provvedimento amministrativo o di fatto, instauri la relazione materiale con le cose. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la distinta tassazione di due autonome occupazioni di sottosuolo, una per condotta fognaria e l'altra per condotta idrica, nei confronti dell'unico gestore del servizio unitario).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2179 del 30/01/2020 (Rv. 656779 - 01)

TRIBUTI LOCALI

TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE